

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Gli Ermellini si sono pronunciati riguardo alla richiesta di accertamento dell'assenza di incompatibilità tra il rapporto di lavoro dipendente in un ateneo e il contestuale svolgimento dell'esercizio della professione forense. La Suprema Corte ritiene che l'interesse tutelato dall'insieme delle normative coinvolte è, sia quello del libero esercizio della professione forense sia quello all'imparzialità e al buon andamento della P.A., ciò comporta che ciascuna delle autorità e dunque il Consiglio dell'Ordine e la P.A. datore di lavoro possa, nell'esercizio dei propri poteri, autorizzare o contrastare il cumulo delle attività bilanciando i diversi interessi secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un corretto esercizio della professione legale. La Corte ha sostenuto, inoltre, che l'attività della ricorrente non si possa collocare neanche nell'ambito delle deroghe relative all'insegnamento e alla ricerca di cui all'art. 3 lett a) R.D.L. 1578/1933 ed ora all'art. 19 L. 247/2012 poichè in quest'ottica tali interessi sono ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti costituendo eccezioni ad una regola, quella dell'incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano dalla commistione tra attività forense e pubblico impiego.